

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AMBIENTALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FVG STRADE
SCALA DEI CAPPUCINI
34131 TRIESTE (TS)**

PARTITA IVA: 01133800324

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda o Amministrazione o Ente: Il Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione; si intende compreso il Contraente, gli amministratori della contraente, i dipendenti della contraente, i preposti della contraente anche non dipendenti della stessa ed in genere tutte le persone riconducibili all'attività istituzionale della contraente;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker incaricato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento o l'iniziativa dell'Autorità Giudiziaria (di seguito anche, genericamente: richiesta scritta) in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, nel momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengono per la prima volta a conoscenza; la pluralità di eventi dannosi originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, costituisce un unico sinistro (sinistro in serie);

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

Contaminazione: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

Condizioni originarie: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;

Danno Ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;

Elemento interrato: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento o rinvenute nello stabilimento dove l'Assicurato svolge la sua attività;

Interventi di Bonifica: ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, di rimozione delle sostanze inquinanti prodotte, scaricate o rinvenute; Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;

Massimale: la somma che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

Ripristino post Bonifica: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

Ripristino del Danno Ambientale: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

Risorse Naturali:

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo;

Servizi naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

Spese le Spese effettivamente sostenute;

Stabilimento: il sito o l'area indicato/i in Polizza, o altra ubicazione del rischio altrimenti definita in polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura e /o qualsiasi altra ubicazione di rischio alla quale possano essere ricondotte e/o riconosciute delle obbligazioni di responsabilità civile del contraente e/o degli assicurati..

SCHEMA DI COPERTURA

1.	Assicuratori:
2.	<p>Contraente: F.V.G Strade</p> <p>Attività dichiarata:</p> <p>La società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. è stata costituita in forza del combinato disposto di cui all'articolo 4 comma 87 della Legge Regionale 22 del 20 agosto 2007 ed all'articolo 63 della Legge Regionale n° 23 del 20 agosto 2007 che hanno autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire una società a capitale interamente pubblico avente per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, così come successivamente estese dalle legge regionale 32/2017 e relative disposizioni attuative, che disciplinano il subentro della contraente nella gestione diretta delle strade di competenza delle ex province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, piste ciclabili comprese.</p> <p>L'Assicurato dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che l'attività svolta dalla Contraente consiste nell'attività descritta nello Statuto, nulla escluso, e che la stessa potrà essere espletata anche attraverso proprie società controllate; l'assicurato può, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, essere pertanto esercente, gestore, proprietario, locatore, conduttore, committente, o quanto altro, nulla escluso in ordine alla propria attività istituzionale o quanto ad essa inerente e connesso in Italia.</p> <p>Le attività di cui sopra potranno essere realizzate anche in regime di finanza di progetto ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23 del 20 agosto 2007.</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007 n. 23, la Società su incarico della Giunta Regionale può svolgere le seguenti funzioni</p> <p>a) funzioni proprie di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;</p> <p>b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;</p> <p>c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;</p> <p>d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;</p> <p>e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992.</p> <p>La contraente può utilizzare anche personale distaccato della Regione Friuli Venezia Giulia o di altre società partecipate direttamente o indirettamente dalla regione medesima.</p> <p>È oggetto di copertura, inoltre, l'attività, in capo alla contraente, relativa alle opere ex art. 1 co. 1 lett c) OPCM 3702/2008 e s.m.i., rischio incluso alla fine del 2012 in seguito alla dedicata ripartizione delle competenze inerenti i lavori in ambito commissariale.</p> <p>Si intendono incluse in copertura tutte le attività comunque riferite alla contraente.</p>
3.	Periodo di Assicurazione:
4.	<p>Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le Garanzie: € 1.500.000,00</p> <p>1. Sottolimito Sezione 2; Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b): Euro 750.000,00</p> <p>2. Sottolimito Sezione 2; Bonifica suolo e sottosuolo interno stabilimento (v. art. 1.2.2) : Euro 150.000,00</p> <p>3. Sottolimito Sezione 3 – Beni all'interno e/o nelle adiacenze dello stabilimento e/o dell'attività: € 150.000,00</p>

	4. Committenza merci pericolose: massimale di polizza																		
5.	<p>Franchigia frontale per sinistro: si applica una franchigia frontale/ scoperto minimo per sinistro di € 15.000,00, salvo maggiori scoperti percentuali per le sotto riportate garanzie:</p> <p>1.Scoperto Sezione 2; Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b): 10%</p> <p>2. Scoperto Sezione 2; Bonifica suolo e sottosuolo interno stabilimento (v. art. 1.2.2): 10%</p> <p>3. Sottolimito Sezione 3 – Beni all'interno e/o nelle adiacenze dello stabilimento e/o dell'attività: 10%</p> <p>4. Committenza merci pericolose: 10%</p>																		
6.	<p>Parametri per il calcolo del premio:</p> <p>KM DI RETE STRADALE GESTITA 3267</p>																		
7.	<p>Ubicazione stabilimento/i.</p> <p>Lo stabilimento assicurato è l'aggregato di tutte le ubicazioni di rischio riferite o connesse all'attività dichiarata, compresi uffici, magazzini depositi, la rete gestita e tutte le pertinenze di dette ubicazioni di rischio.</p>																		
8	Retroattività: 05/05/2015																		
9.	<p>Premio annuo</p> <p>Premio (Euro):</p> <table border="1" data-bbox="280 1218 1422 1326"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 1218 568 1252"></th> <th data-bbox="568 1218 746 1252">Premio Netto</th> <th data-bbox="746 1218 922 1252">Accessori</th> <th data-bbox="922 1218 1082 1252">Imponibile</th> <th data-bbox="1082 1218 1241 1252">Imposte</th> <th data-bbox="1241 1218 1422 1252">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 1252 568 1285">Premio Complessivo</td> <td data-bbox="568 1252 746 1285"></td> <td data-bbox="746 1252 922 1285"></td> <td data-bbox="922 1252 1082 1285"></td> <td data-bbox="1082 1252 1241 1285"></td> <td data-bbox="1241 1252 1422 1285"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 1285 568 1319">Premio Prima Rata</td> <td data-bbox="568 1285 746 1319"></td> <td data-bbox="746 1285 922 1319"></td> <td data-bbox="922 1285 1082 1319"></td> <td data-bbox="1082 1285 1241 1319"></td> <td data-bbox="1241 1285 1422 1319"></td> </tr> </tbody> </table>		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	Premio Complessivo						Premio Prima Rata					
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale														
Premio Complessivo																			
Premio Prima Rata																			

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 della data prevista in scheda di copertura fino alle ore 24,00 della data prevista in scheda di copertura.

Il contratto avrà pertanto validità triennale, con rate annuali e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti; è, pertanto, espressamente escluso il tacito rinnovo, fatta salva l'ipotesi di cui al terzo alinea del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, previa comunicazione alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza indicata in polizza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo assicuratore e comunque per un termine massimo di 6 (sei) mesi, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro i termini contrattualmente previsti. Ai sensi dell'art. 63, co. 5 del d.lgs. 50/2016, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la possibilità discrezionale di procedere alla ripetizione del servizio per un ulteriore triennio alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. L'eventuale "ripetizione" sarà connotata dagli stessi elementi essenziali e costitutivi del servizio oggetto del primo affidamento ed avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker incaricato da FVGS, il cui nominativo sarà comunicato alla Società. La percentuale di provvigione a favore del broker

posta attualmente a carico della compagnia di assicurazione è pari allo 2,99% dei premi assicurativi; eventuali successive variazioni saranno prontamente rese note all'aggiudicatario.

Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Pertanto la Società da atto che, agli effetti del presente contratto, ogni comunicazione fatta dalla Amministrazione e/o assicurati al broker, si intenderà' come fatta alla Società', facendo fede la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell'Amministrazione, si intenderà' fatta dall'Amministrazione stessa. Laddove fra compagnia/ agenzia e broker non sia in corso apposita lettera di collaborazione e per quanto sopra non già normato, la compagnia/agenzia sarà tenuta a predisporla in esecuzione dei generali principi di collaborazione fra intermediari e compagnie ed in armonia con il testo Unico sulle Assicurazioni, ex D. lgs n 209 del 2005 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo fax di incasso entro 90 giorni dalla data di effetto.

Il termine indicato vale anche per le rate successive.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio.

Qualora le eventuali verifiche effettuate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - istituita dal Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio.

Art. 5: Colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da "colpa grave" dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente) e da "colpa grave" e/o "dolo" delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

A maggior dettaglio/precisazione di quanto indicato al precedente comma, la colpa grave dell'assicurato e la colpa grave e/o il dolo delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge si intende estesa anche all'inadempimento colposo dell'obbligo di avviso o di salvataggio ai sensi dell'art.1914 Codice Civile, con conseguente rinuncia da parte dell'assicuratore alle facoltà di cui all'art 1915 Codice Civile, eccetto il caso di dolo dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente).

Art. 6 - Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 7 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 8- Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

Art. 9 - Obblighi di denuncia dell'Assicurato in caso di Sinistro

I sinistri, devono essere denunciati alla Compagnia entro 30 giorni da quello in cui gli uffici competenti dell'Assicurato hanno ricevuto formale notifica di richiesta risarcimento del danno. La Compagnia si obbliga ad inviare alla Contraente nell'immediatezza dalla denuncia di sinistro il numero di sinistro attribuito alla pratica nonché il Centro di Liquidazione Danni di riferimento per la trattazione. In caso di denuncia tardiva la compagnia non potrà eccepire alcuna decadenza del diritto alla copertura del contraente, salva la dimostrazione del pregiudizio e negli stretti limiti di tale pregiudizio, se e in quanto dimostrato.

Art. 10 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 11 : Descrizione del rischio assicurato – formulazione del premio

Vedasi scheda di copertura

Art. 12 : Termini per la comunicazione dei dati di regolazione

Fermo che il premio di aggiudicazione si intende come minimo acquisito, l'eventuale premio di regolazione verrà calcolato sulla base dell'eventuale eccedenza, risultante a conguaglio, dei chilometri di rete stradale gestita rispetto al parametro a preventivo inserito in scheda di copertura.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 14 – Rinuncia alla rivalsa

- a) La Società assicuratrice rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile nei confronti di:
- b) società le quali, rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216; entità, società e/o enti verso i quali l'ente sia tenuto a prestare la rinuncia alla rivalsa, in virtù di legge o di contratto;
- c) società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l'attività oggetto dell'assicurazione;
- d) amministratori e dipendenti di tutte le società predette e membri delle loro famiglie.

Art. 15) – Clausola contrattuale disciplinante l'aggravamento del rischio, la revisione dei prezzi e altre condizioni contrattuali nonché il possibile recesso dell'Affidatario

Art 15a) Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende una modifica sostanziale che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, con modalità non previste e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Per variazione sostanziale si intende, in parziale deroga all'art 1898 cc., eventuali nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato.

E' comunque onere dell'assicuratore dimostrare la variazione sostanziale del rischio. I termini di recesso ex art 1898 c.c. sono interamente abrogati e sostituiti dalla disciplina del presente articolo.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art 15b) Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Art 15c) Dichiarazioni inesatte e reticenze

La compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 cc, che invece si intende completamente abrogato a favore del contraente per i casi di dichiarazioni inesatte e reticenti commesse o attribuibili a colpa grave.

Art. 16: Fatto noto

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, anteriormente alla stipula del contratto, l'amministrazione abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero sia stata notificata dell'evento da cui origina l'obbligo di bonifica, a condizione che le predette comunicazioni siano inoltrate al competente ufficio legale, al fine della corretta istruttoria della posizione.

Nel caso di sinistri in serie, laddove per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano riferiti o riferibili ad una medesima causa, ciascuna richiesta risarcitoria viene considerata come sinistro nuovo, indipendentemente dall'avvenuta previa ricezione di richieste risarcitorie ancorché in tutto o in parte riferite o riferibili alla medesima causa.

Si ammettono in garanzia, a prescindere dalla previa ricezione di richiesta di risarcimento nei termini sopraindicati, anche i "fatti noti" laddove, in mancanza di previa denuncia al precedente assicuratore e sua espressa apertura della posizione di sinistro con la relativa rubricazione, la comunicazione al contraente sia stata fatta in subordine ad una richiesta risarcitoria rivolta a terzi, ovvero sia generica e non sia atta a configurare di volta in volta in modo chiaro ed inequivoco il danno, la portata, l'obbligazione giuridica all'intervento.

Sono in ogni caso fatti noti la chiamata in causa della Contraente in un procedimento civile e l'instaurazione di un procedimento penale con contestazione di parte civile da parte del danneggiato/i.

Art. 17: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

1. GARANZIA BASE

1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, su richiesta dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.

Viene comunque prestata dall'assicuratore la gestione della vertenza fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione della controversia di danno. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa concordati, e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro”: l'evento o il rinvenimento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza/Scheda di copertura (sezione 4), le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento o il rinvenimento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.

Il rimborso delle Spese avverrà a consuntivo, a conclusione di ciascun anno solare, sulla base dello stato di avanzamento lavori degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese ancora da effettuarsi o da liquidarsi.

Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza/scheda di copertura (sezione 4), da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.ESCLUSIONI

2.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata prolungata ed intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento; si tiene in garanzia la inosservanza accidentale e temporanea, ovvero anche quella prolungata se resasi di fatto necessaria;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto, da composti o derivanti dell'amianto, da rinvenimenti di amianto in ragione dell'attività assicurata
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- i. causati da prolungata e consapevole, nonché insufficiente o cattiva, manutenzione, rispetto alle norme minime di legge, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - j. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione, salvo la copertura in continuità con il medesimo riassicuratore;
 - k. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - l. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - m. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
 - n. causati da pozzi perdenti;
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

2.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

2.2.1 - Delimitazioni

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengano considerati "terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

I dipendenti devono intendersi considerati terzi in quanto in quanto fruitori delle strade mentre non sono considerati terzi quando e se operante la garanzia RCO su specifica polizza di responsabilità civile.

Gli assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Compagnia.

Non sono ammesse ulteriori delimitazioni del novero dei terzi.

2.2.2 – Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

2.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

3. GARANZIE OPZIONALI ATTIVATE IN POLIZZA

3.1 Garanzia Beni all'Interno dello stabilimento assicurato:

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 2.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno o nelle immediate adiacenze dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

3.2 Garanzia Committenza del Trasporto di merci pericolose:

Nei limiti stabiliti dalla presente polizza, ed a parziale deroga dell'articolo 2.1 lettera a) e lettera b), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento verificatosi durante il trasporto commissionato a terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute. La presente garanzia è prestata con un sotto- limite e con franchigie/ scoperti indicati nel frontespizio.

CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

4.CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

4.1 Elementi interrati

Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della società non potrà essere superiore al 10% del massimale assicurato entro il limite indicato nel frontespizio.

Eventuali esclusioni previste in polizza si intendono abrogate dal presente articolo.

4.2 Eventi socio politici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lettera "g", la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. la presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito di euro 1.000.000 nell'ambito del massimale di polizza e con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 50.000.

4.3 Eventi da circolazione

A parziale deroga dell'art. 2.1 lettera "b", nel caso di inquinamento causato da veicolo non identificato ovvero identificato, ma privo di regolare copertura assicurativa per i danni da circolazione con estensione al danno ambientale e da inquinamento, la presente copertura sarà operante con un sottolimito di € 150.000,00 ed applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 50.000,00. Si precisa che la copertura indicata non è operante per l'inquinamento causato da veicoli assicurati con regolare copertura assicurativa per i danni da circolazione con estensione al danno ambientale e da inquinamento, se e in quanto sia materialmente possibile l'azione di recupero presso la compagnia assicuratrice.

4.4 Precisazione in ordine alla responsabilità personale

La presente garanzia è estesa anche alla responsabilità personale del dipendente e/o amministratore, in caso di responsabilità ambientale e danni da inquinamento causati a terzi, anche per contestata colpa grave.

4.5 Estensione della qualifica di assicurato

La definizione di Assicurato viene estesa anche al Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità sull'A4, in relazione ai lavori/ appalti di competenza di Fvg Strade.

4.6 Abrogazione punto 1.2.4 della sezione 1.2 (danno ambientale)

Si intende abrogato il paragrafo del punto 1.2.4 della sezione 1.2 (danno ambientale) in quanto la copertura si estende sia agli obblighi derivanti responsabilità solidale sia al rimborso delle spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge, a prescindere dal titolo di responsabilità.

4.7 Abrogazione dei punti f) e j) delle esclusioni di cui alla sezione 2.1

A parziale deroga della Sezione 2.1 si intendono abrogati i seguenti punti:

- a) Punto *f*;
- b) Punto *i*;